I Regolamenti Comunali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(Testo Approvato con deliberazione consiliare n. 199 del 9.12.1991 ed aggiornato con deliberazioni consiliari 26.4.1993 e 42 del 24.5.1993. Con deliberazione n. 26 del 10.10.1994 è stato modificato l 'art. 30. Con delil consiliare n. 183 del 28.11.1996 sono stati modificati gli artt. 28, 30 e 34)

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Capo I

Attività preparatorie

Art. 2 - Attività istruttoria preparatoria e propositiva
Art. 3 - Deliberazione a contrattare
Art. 4 - Forme di contrattazione
Art. 5 - Pattuizioni generali
Art. 6- Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
Art. 7- Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi
Art. 8- Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi
Art. 9 Clausole contrattuali predisposte
Art. 10 - Clausole contrattuali onerose
Art. 11 - Arbitrato
Art. 12 - Responsabilità
Art. 13 - Contenuto della responsabilità d'appalto
Art. 14 - Obbligo del contratto

Capo II
Stipulazione e gestione

Art. 15 - Forma dei contratti
Art. 16 - Stipulazione del contratto
Art. 17 - Spese contrattuali
Art. 18 - Rogito
Art. 19 - Gestione del contratto
Art. 20 - Integrità del contratto

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

Capo I

Art. 21 - Ricerca del contraente
Art. 22 - Esclusione dalla contrattazione
Art. 23 - Pubblicità ed esito gare

Capo II

Licitazione privata

Art. 24 - Prescrizione sui termini selettivi
Art. 25 - Compilazione e custodia della scheda segreta
Art. 26 - Metodo della media mediata
Art. 27 - Offerte anomale
Art. 28 - Commissione di gara
Art. 29 - Aggiudicazione con supero di spesa

Capo III

Appalto - Concorso

Art. 30 - Elementi di valutazione preordinati pag. 13

Art. 31 - Lavori della commissione pag. 13

Capo IV

Trattativa privata

Art. 32 - Trattativa privata mediante gara informale pag. 14

Art. 33 - Procedimento pag. 15

Art. 34 - Composizione commissione di gara pag. 16

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Capo I

Art. 35 - Procedure di aggiudicazione pag. 16

Art. 36 - Trattativa privata diretta pag. 17

Art. 37 - Commissione preposta all'aggiudicazione pag. 17

Art. 38 - Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili pag. 18

Art. 39 - Piani di acquisto pag. 18

Art. 40 - Contabilizzazione e controllo pag. 19

Art. 41 - Verifica esecuzione pag. 19

Art. 42 - Verifica e liquidazione delle fatture pag. 19

TITOLO IV

COLLAUDI

Capo I

Art. 43 - Collaudo pag. 20

Art. 44 - Approvazione dell'atto di collaudo pag. 21

Art. 45 - Svincolo cauzione pag. 21

Art. 46 - Obbligo generale di riferimento al consiglio pag. 22

TITOLO V

Art. 47 - Le convenzioni urbanistiche pag. 22

TITOLO VI

Art. 48 - Contratti di prestazione d'opera pag. 22

Art. 49 - Rotazione degli incarichi professionali pag. 23

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattua Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, al forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguiment dell'Ente.

1. In aggiunta al presente regolamento, che ha portata generale, possono essere emanati regol settoriali, per snellire ulteriormente le procedure e meglio specificare la ripartizione delle comp anche in rapporto alla natura ed al valore di ciascuna iniziativa. In tali casi le disposizioni dei regolamenti settoriali particolarmente il "Regolamento del Servizio di Provveditorato e di Econ ed il "Regolamento dei lavori in economia e forniture connesse", prevalgono sulle norme del pr regolamento.

Capo I

Attività preparatorie

Art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene a responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente ogg unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale. In ogni caso occorre il concerto con il Responsabile del Nucleo Operativo "Contratti".

1. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il respo del servizio competente nella materia non prevalente.

2. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati r 53 e 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3

Delibera a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Muni delibera la stipula del contratto.

1. E' competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali d Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzi

2. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione d pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione, spetta al Consiglio Co salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze imp e, comunque, di durata non superiore ai tre mesi, nei quali casi provvede la Giunta.

3. Compete alla Giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo come meglio specificato nell'art. 44 e quant'altro attenga alla ordinari amministrazione (vedi art. 44).

Art. 4

Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pub incanto con le norme contenute nel titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23.5.1924, n. 827 co è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimon sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.

1. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spes preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando trattasi di speciali lavori o forniture, appalto-concorso o trattativa privata.

2. La cessione di beni immobili comunali il cui valore di stima sia superiore ai 60.000.000 milion deve essere preceduta da asta pubblica.

Art. 5

Pattuizioni generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' esc pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da lorc

anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

1. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.

2. E' vietata la cessione del contratto.

Art. 6

Condizioni generali nei contratti per l ’esecuzione di opere pubb

1. Fino all'adozione di un proprio capitolato generale, l'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere del Mir dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni, che no incompatibili con le norme di questo regolamento.

Art. 7

Condizioni particolari dei contratti per l ’esecuzione di opere pubb l’acquisizione di beni e servizi

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni e servizi sono disciplinate da a capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto del contratto;

- b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di prestazione;

- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;

- d) documenti che fanno parte integrante del contratto;

- e) cauzione d'importo pari ad 1/20 del valore della prestazione indicato nel

- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o d delle prestazioni continuative;

- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;

- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;

- i) modalità per la definizione delle controversie.

Art. 8

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di p servizi

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elemei indicati nell'art. 7, anche clausole che disciplinino:

1. l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;

1. le modalità per il trasferimento al comune, alla scadenza del contratto degli immobili e degli i di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;

2. i casi di decadenza del concessionario;

3. l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;

4. l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo ch tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;

5. i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;

6. l'entità e il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;

7. le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale al servizio stesso;

8. l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;

9. l'obbligo di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della Legge 7.8.19 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini second norme in vigore.

Art. 9

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per conco alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'Ente in t parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell 'offer di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente e di conoscere compiutamente tu condizioni del contratto ivi contenute.

Art. 10

Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, debbono essere specificatar approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale e del capitolato generale di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Arbitrato

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controv nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo non quali amichevoli compositori.

Art. 12

Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli e tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme cc nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55 in data 10.1.1991, ricadono sotto la responsabilità del Dirigente dell'Area Dipartimentale interessata.

1. La predisposizione dello schema di bando e di lettera di invito viene curata sotto la responsab progettista o Dirigente interessato il quale deve attenersi alle indicazioni date per iscritto dall'Amministrazione.

2. La responsabilità dell'esattezza della previsione degli oneri fiscali che concorrono a formare il progettuale dell'opera, servizio o fornitura a riferimento, ricade sul Dirigente responsabile della proposta di cui il contratto è conseguente e su quello dell'Area Dipartimentale Ragioneria e Tril quanto di competenza.

Art. 13

Contenuto della responsabilità d 'appalto

1. Il responsabile della procedura d'appalto:

o cura che si provveda nei tempi più' brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazior contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;

o provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva e come dovuta, la proposta alla Giunta della lista delle imprese da invitare, la diramazione dell

Art. 14

Obbligo del contratto

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto.

Capo II

Stipulazione e gestione

Art. 15

Forma dei contratti

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56 lett. b) della legge 8 giug n. 142:

a) forma pubblica amministrativa;

b) scrittura privata;

c) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio entro il limite di v L. 10.000.000 (diecimilioni);

d) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.

2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:

- il contratto consegua a trattativa privata giusta le previsioni nell'art. 17 del R.D. 18.11.1923,
- si tratti di contratti di locazione attivi o passivi e quanti altri per legge.
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

Art. 16

Stipulazione del contratto

1. Il Dirigente responsabile del Nucleo Operativo Contratti, sentito il Segretario comunale rogan comunica ai soggetti interessati (Dirigente dell'Area interessata e Rappresentante della Ditta aggiudicataria), entro il termine stabilito dell'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e, comunque, oltre 30 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, il giorno in cui dovrà procedersi alla

stipulazione del contratto.

1. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, s giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il Segretario provvede alla comunicazione, entro di giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2^ comma dell'art. 5 del 8.10.1984, n. 687.

2. Il Dirigente di più alto livello della struttura fra le cui competenze rientra l'oggetto del contrat strumentale ai servizi gestiti, stipula il contratto subordinatamente agli adempimenti di cui alla maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, dandone immediata comunicazione scritta al Sin all'assessore delegato.

3. Il Sindaco stipula i contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili non strum servizi comunali e di costituzione di diritti reali di garanzia.

4. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 17

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali l o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.

Art. 18

Rogito

1. Il Segretario dell'ente ovvero nei casi di vacanza, assenza od impedimento il Vice Segretario, nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1^ comma, del R.D. 3.3.19 383.

1. Il responsabile del Nucleo Operativo Contratti predispone il rogito ed i relativi allegati ed assis stipula.

Art. 19

Gestione del contratto

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'Ufficio contratti. Questo Ufficio provvede, entro i successivi cinque giorni, a trasmettere copia al servizio che l'ha proposto curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso p l'annotamento delle scadenze di pertinenza. La registrazione e peri contratti che dispongono d reali, la trascrizione e la voltura restano di competenza dell'Ufficio Contratti

1. Per i contratti stipulati con atto pubblico, l'Ufficio Contratti provvede alla individuazione e regi di tutti i termini temporali delle obbligazioni attive e passive scaturenti dal contratto, alla loro rubricazione a seconda del servizio attivabile, alla loro segnalazione scritta, almeno 30 giorni p dell'evento, ai singoli servizi compresa la ragioneria per quanto attiene agli aspetti finanziari e patrimoniali, al fine di un'efficace ed efficiente gestione dei contratti stessi. Per i contratti stipu scrittura privata provvede ugualmente il dirigente intervenuto.

2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del serviz ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempin delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivar clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.

3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzio prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore similari) provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che per l'art. 4 capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici generano interessi passivi a carico dell'ente riferendo tempestivamente al segretario comunale nel caso si profilino ritardi interni alla strutt

4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il responsabile del servizio riferisce subito al segretario comunale motivando sull'origine del ritar sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

Art. 20

Integrità del contratto

1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, dirigenti, direttori lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti nc imputabili all'ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 2.3.1989, n. 66 convertito con modificazioni in Legge 24.4.1989, n. 144.

1. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il Sinc disporre per iscritto in attesa della stipula del contratto integrativo ma soltanto in conformità a della Giunta che abbia anche finanziato l'eventuale maggiore spesa.

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

Capo I

Art. 21

Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni v materia di contratti delle amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme conter Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.1.1991, n. 55 per gli appalti dei lavori ivi in all'art. 10.

Art. 22

Esclusione della contrattazione

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative priv nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza documentate agli atti dell'ente.

Art. 23

Pubblicità ed esito gare

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sens 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, sono di competenza dell'Ufficio Contratti che vi provvede dieci giorni successivi all'approvazione della giunta municipale del verbale di gara.

Capo II

Licitazione privata

Art. 24

Prescrizione sui termini selettivi

1. Le espressioni "per difetto" e "per eccesso" contenute negli articoli 2, 3 e 4 della Legge 2.2.19 14 sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dalla applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

Art. 25

Compilazione e custodia della scheda segreta

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i limiti di minimo e massimo che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con un apposito verbale da una commissior costituita dal Dirigente apicale del Settore, dal Segretario e dal progettista interno. Qualora l'approntamento del progetto sia stato commissionato all'esterno, interviene il responsabile rec del progetto, come consulente.

1. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ore immediatamente antecedenti a quelle fissate per la tenuta dell'esperimento. Depositario della Segretario dell'ente o funzionario da lui designato.

2. La busta sigillata è consegnata dal depositario al presidente della commissione di gara all'ora per l'apertura dell'esperimento.

Art. 26

Metodo della media mediata

1. Allorché la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con di cui all'art. 4 della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'applicazione delle norme contenute nel 3^ del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.

1. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favo concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore ricavato ai sensi del 2^ comma dello stesso art. 4.

2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favo concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valor

4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:

o nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferior valore medio;

o nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferio valore medio;

o nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento e una offerta di ribasso s al valore medio, la percentuale di segno negativo più' vicina alla media;

o nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso e una offerta di aumento su al valore medio, la percentuale di segno negativo più' vicina alla media;

o nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più' vicina alla media.

5. Qualora siano state ammesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta del concorrente che ha proposto l'offerta più' vantaggiosa, se viene ammess di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.

6. In presenza di due o più' offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effet mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 27

Offerte anomale

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubbli Giunta, su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai dell'art. 24 della Legge 8 agosto 1977, n. 584, o dell'art. 5 della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, seconda dell'importo dell'offerta.

1. In relazione alla facoltà concessa dall'art. 2 bis della Legge 26 aprile 1989, n. 155, le procedu richiamate dal comma precedente non saranno applicate sino al permanere di siffatta facoltà, provvedendosi all'individuazione dell' offerta anomala ai sensi dello stesso art. 2 bis.

Testo modificato con deliberazione consiliare n. 183 del 28.11.1

Art. 28

Commissione di Gara

1) Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica o licitazione privata è gest una Commissione composta come segue:

a) Dirigente della struttura nella cui la competenza rientra o inerisce l della gara - Presidente.

b) Dirigente apicale del Settore Contratti o Funzionario responsabile del settore da lui delegato - Membro.

c) Istruttore Tecnico e/o Amministrativo presente nella struttura tra le c competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara - Membro.

d) Un impiegato addetto all 'Ufficio Contratti incaricato dal responsabile del S ovvero di altro Settore attinente alla gara designato dal proprio Dirigente, ass all'esperimento per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

2) Tutte le funzioni che per Legge e Regolamento generale sono attribuite all che presiede la gara " sono di competenza del Presidente della Commissione obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze la gara essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira a deliberare.

3) I componenti della Commissione possono richiedere l 'inserimento a verb loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.

Art. 29

Aggiudicazione con supero di spesa

1. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicatari quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verba aggiudicazione provvisorio deve essere sottoposto alla giunta perché decida sull'accettazione o meno della maggiore spesa.

Capo III

Appalto - Concorso

testo modificato con deliberazione consiliare n. 183 del 28.11.1

Art. 30

Elementi di valutazione preordinati

Quando nella deliberazione a contrattare si adotta il metodo dell 'appalto - c devono essere indicati, nel Capitolato Speciale e nel Bando di Gara:

- tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell 'ordine decrescente di importanza attribuita.

- La Commissione è composta come segue:

1) Dirigente della Struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'c della gara - presidente.

2) Dirigente apicale del Settore Contratti o Funzionario responsabile del

settore da lui delegato - Membro.

3)n. 3 Tecnici qualificati interni o esterni - Membri.

4) Un impiegato addetto all 'Ufficio Contratti incaricato dal responsabile del S ovvero di altro Settore attinente alla gara designato dal proprio Dirigente, ass all'esperimento per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

Art. 31

Lavori della commissione

1. La commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto - concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.

1. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, da della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e n bando.

2. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:

- la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi della somma dei coefficienti numerici;
- la tavola comparativa degli indici complessivi.

Capo IV

Trattativa privata

Art. 32

Trattativa privata mediante gara informale

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto riter idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno nun

ditte.

1. La trattativa privata può espletarsi per lavori il cui ammontare non ecceda l'importo di L. 5 (cinquanta milioni), oltre IVA, per le opere pubbliche e L. 50.000.000 (cinquanta milioni), olt forniture di beni e servizi.

2. Nel caso di diserzione del primo esperimento nei soli casi di urgenza dichiarata nella delibera autorizzativa può procedersi a trattativa diretta con una sola Ditta diversa da quelle invitate, nell'ambito della spesa autorizzata.

3. Si prescinde dai limiti di valore di cui al punto 2) ferma restando la gara informale di cui al pu per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per la gestione delle Aziende Agrarie nonché per la ve dei relativi prodotti, sempre che tali acquisizioni e vendite rientrino nelle previsioni del piano c approvato all ’inizio di ogni annata agraria.

Art. 33

Procedimento

1. Se il valore del contratto supera quello indicato nell'art. precedente, il ricorso alla trattativa p consentito quando:

a) la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di p che andrebbe deserto;

b) si tratta di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori ch sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grad perfezione richiesti, nonchè di acquisto di beni la cui produzione è garantita privativa industriale; altresì', quando la natura dei servizi, dei beni o dei lav permettano il ricorso ad una pubblica gara;

c) l' acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili, nonché la di immobili sia con le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provi altri enti pubblici in genere;

d) l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e dovuta a circostanze imprevedibili non permette di esperire la pubblica gara;

e) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto o e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 30% dell'importo del c originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;

f) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per com ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso

economicamente conveniente.

2. Il motivo del ricorso alla trattativa privata deve essere espresso e risultare deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 3.

Testo modificato con deliberazione n. 183 del 28.11.1996

Art. 34

Composizione della Commissione di Gara

1) La realizzazione di opere pubbliche e le forniture di beni e servizi con il me cui al precedente art. 32 è effettuata previa gara informale tenuta da una commissione composta come segue:

a) Dirigente del Settore che ha promosso il Contratto - Presidente.

b) Dirigente del Settore Contratti o responsabile del settore incaricato c Membro.

c) Istruttore Tecnico e/o Amministrativo presente nella struttura tra le competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara - Membro.

Funge da Segretario un impiegato designato dal Dirigente del Settore che ha promosso il Contratto.

2) Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale in cui si indica nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi ch portato alla scelta dell 'aggiudicatario.

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Capo I

Art. 35

Procedure di aggiudicazione

1. Alle forniture di beni e servizi si provvede con le modalità previste al titolo II del presente regolamento.

1. E' consentita la trattativa privata diretta con il fornitore soltanto nei casi e con le modalità di successivo art. 36.

2. Quando il valore di stima della fornitura di beni, compresi i necessari lavori di installazione, si o superiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunt applicano le norme contenute nel T.U. delle disposizioni di cui al D.L. 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 36

Trattativa privata diretta

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fo solo quando:

a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;

b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di c 38, 2^ comma della Legge 8.6.1990, n. 142;

c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbli calamità.

2. In ogni caso si fa riferimento al contenuto del Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato.

Art. 37

Commissione preposta all 'aggiudicazione

1. La commissione preposta all'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, è composta nel m seguente:

a) dirigente amministrativo dell 'Area Dipartimentale interessata alle fornitur Presidente.

b) Dirigente tecnico dell'Area Dipartimentale interessata alla fornitura od altr funzionario da questi delegato - Membro.

c) Dirigente dell'Ufficio Contratti o altro funzionario da questo delegato - Mem

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte per un triennio da un di dell'Area Dipartimentale Provveditorato ed Economato, individuato dal Segret

dell'Ente.

Art. 38

Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1. Entro il 31 luglio di ogni anno i responsabili dei servizi interessati trasmettono al servizio Provveditorato ed Economato, le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:

a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;

b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attre

2. Ogni fornitura richiesta deve indicare il codice con il quale è iscritta nel cat generale.

3. Per i beni non previsti in catalogo devono essere forniti tutti gli elementi n per individuarne le caratteristiche ed il costo.

Art. 39

Piani di acquisto

1. Ai fabbisogni continui o ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto.

1. A tal fine, entro il 20 settembre di ciascun anno, il Servizio Provveditorato ed Economato prec il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso servi determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquisire anche alla luce delle presumibili giacenze magazzino alla fine dell'esercizio in corso.

2. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla Giunta Municipale, per le determinazioni competenza.

3. Il titolare del Servizio Provveditorato ed Economato è responsabile delle procedure di fornitur conformi a quanto stabilito nel titolo II del presente regolamento.

4. I materiali acquistati sono dati in carico ai magazzinieri.

Art. 40

Contabilizzazione e controllo

1. Per ogni fornitura viene istituita nella contabilità del Servizio Provveditorato ed Economato ap registro in cui sono annotati gli estremi della delibera a contrattare gli importi ordinati, il maga servizio destinatario, il lavoro o l'opera cui è destinato.

1. Ogni fornitura viene registrata in entrata dal responsabile del servizio depositario e scaricata mano che si verificano le consegne ai servizi interessati.

Art. 41

Verifica esecuzioni

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile del Servizio Provvec ed Economato al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche delle mer sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.

1. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annot in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.

2. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al f dal Provveditore Economo, anche su segnalazione del servizio fruitore, non appena rilevati. La gestione della relativa controversia appartiene al responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato con l'assistenza dell'Ufficio Legale.

Art. 42

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture al servizio competente allegando copia dell'ordinativo ogni fattura ricevuta, il responsabile del servizio competente provvede ai seguenti adempimen

a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamen ordinate ed eseguite;

b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;

c) verifica della regolarità dei conteggi e della corretta osservanza delle dispo tributarie in materia;

d) applicazioni di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni d impegni contrattualmente assunti;

e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione;

f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal responsabile del servizio economato, dell'avvenuta esecuzione degli adempim liquidazione sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto dall'ente.

g) invio della fattura, entro 8 giorni dal ricevimento, al Servizio Ragioneria.

TITOLO IV

COLLAUDI

Capo I

Art. 43

Collaudo

1. I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previ relativo capitolato speciale d'appalto.

1. Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta Municipale e può essere scelto, oltre che tra i iscritti nei rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell'ente o da altri enti territoriali.

2. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.

3. Per lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di esecuzione. Per lavori di importo tra 150 e 1.000 milioni di lire, il certificato di collaudo può es sostituito con quello di regolare esecuzione. Il certificato è, in ogni caso, emesso non oltre due dalla ultimazione dei lavori.

4. Per i servizi e le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può es sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabi servizio che ha richiesto la fornitura.

5. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente ar relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 827, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 settembre 1976, n. 904.

Art. 44

Approvazione dell ’atto di collaudo

1. Il responsabile del servizio, con propria determinazione, prende atto del collaudo o dell'atto d conformità.

1. Qualora l'atto di collaudo o di conformità contenga riserve da parte della ditta o determini una complessiva superiore a quella finanziata, è sottoposto alla Giunta Municipale per l'approvazion

2. E' in ogni caso competenza della Giunta Comunale l'approvazione degli atti di collaudo di nuo o di acquisti di beni mobili durevoli, da rilevare nei registri degli inventari o negli elenchi delle s comunali e vicinali.

Art. 45

Svincolo cauzione

1. Ai sensi dell'art. 180 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, mantenuto in vigore dall'art. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, la competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è Giunta.

1. La competenza ad autorizzare lo svincolo delle cauzioni per decimi di garanzie per l'anticipazi del Dirigente.

Art. 46

Obbligo generale di riferimento al Consiglio

1. Il responsabile del servizio che ha gestito il contratto ha l'obbligo di riferire al Consiglio comu iscritto entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di collaudo o di conformità, quando la spesa fin complessiva di realizzo di un'opera pubblica o di forniture, somministrazione e servizi risulti su al 15% di quello inizialmente prevista, anche se l'aumento sia stato regolarmente autorizzato Giunta, non computandosi gli incrementi conseguenti alla ordinaria revisione dei prezzi, se am per legge o per contratto.

TITOLO V

Art. 47

Le convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche previste dall'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succe modificazioni e integrazioni disciplinano gli aspetti indicati nel 4^ comma del citato art. 28 in conformità con lo schema approvato dal Consiglio insieme al progetto di lottizzazione d'iniziati privata. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi de della legge 8 giugno 1990, n. 142. I relativi atti, ove comportino anche cessione di aree ed ese dei lavori vengono rogati dal Segretario Generale.

1. Le convenzioni urbanistiche di cui all'art. 7 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e gli atti unila d'obbligo sono, rispettivamente, rogate ed autenticate da notaio e stipulate dal Dirigente dell'A

interessata. I predetti atti vengono assunti in gestione dall 'Ufficio competente il cui responsal attività di vigilanza sull'esecuzione degli stessi.

TITOLO VI

Art. 48

Contratti di prestazioni d 'opera

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I Titolo III del libro V del Codice Civile di cui 2222 e 2229 non comportano adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di pr ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione, come chiar dall'art. 13 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

1. I contratti di cui al punto precedente devono contenere:

a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica e dell'ente;

b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;

c) penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di punto successivo;

d) recesso automatico dell'ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 5% quelli naturali costituenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;

e) il corrispettivo fissato per l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tarif professionali, i termini ed i modi di pagamento;

f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'appli della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso second con esclusione di ogni amichevole composizione;

g) il trattamento tributario del rapporto.

3. La stipula dei contratti di prestazioni d'opera è fatta dal responsabile del se che ha richiesto la prestazione medesima.

Art. 49

Rotazione degli incarichi professionali

1. Al conferimento di incarichi per attività di progettazione e di collaudo si procede, per quanto p
osservando la rotazione dei nominativi iscritti in apposito albo sulla base di comprovata capaci
tecnico-scientifica.

==========

Albi già adottati

- Delib. G.C. n. 631 del 22.10.1992 - Albo Geometri - C.R.C. 4972/28.10.1992
- Delib. G.C. n. 460 del 09.08.1993 - Albo Architetti - C.R.C. 3480/24.08.1993
- Delib. G.C. n. 517 del 23.09.1993 - Albo Ingegneri - C.R.C. 3994/14.10.1993
- Delib. G.C. n. 589 del 21.10.1993 - Albo Periti Ind.- C.R.C. 4467/25.11.1993

Realizzato da Ufficio Assistenza Organi Istituzionali.
Ultimo aggiornamento 27/09/04